

CLUB NAUTICO SCARLINO ASD

CNS

STATUTO

Ultima modifica approvata il 25.05.2012 dall'Assemblea dei soci.

Art. 1 Costituzione e scopo

E' costituita la "**Associazione sportiva dilettantistica CLUB NAUTICO SCARLINO**", in breve ed in seguito CNS, senza fini di lucro, con sede in Loc. Puntone — Scarlino (GR), con lo scopo di promuovere, in ogni forma, la pratica e la diffusione dello sport della vela e degli sport nautici in genere.

Art. 2 Attività sociale

Per la realizzazione dello scopo sociale il CNS:

- organizza, anche in comunione con altri organismi ed associazioni, qualsiasi altra attività sportiva affine;
- organizza e partecipa a manifestazioni sportive veliche zonali, nazionali ed internazionali;
- organizza corsi per l'avviamento ed il perfezionamento nello sport velico;
- assicura ospitalità ai soci, che usufruiranno dei locali della sede, dei servizi e degli impianti disponibili nel rispetto delle norme dei regolamenti interni e dei principi, nello spirito sportivo, di una armoniosa convivenza.
- Promuove iniziative di studio, ricerca, formazione in contesti educativi particolarmente rivolti al mondo giovanile.

Art. 3 Durata e anno sociale

Il CNS ha durata illimitata e può essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 4 Colori sociali

I colori sociali sono il blu ed il giallo.

Il guidone sociale è costituito da un triangolo isoscele recante, in campo blu, una mezza luna gialla, conforme a quello riprodotto nell'allegato "A" al presente statuto.

Il distintivo sociale è uguale al guidone sociale.

Art. 5 Compagine sociale

La compagine sociale è formata da soci:

• onorari

sono nominati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, fra soggetti che si sono distinti per benemeritenze particolari nel riguardi del CNS o delle attività sportive in genere.

Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari;

• benemeriti

Sono inoltre i soci ordinari, nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, o ne hanno acquisito speciali benemeritenze nel riguardi del CNS.

Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari;

• ordinari

sono le persone fisiche, aventi la maggiore età, che partecipano alle attività sociali e sono in regola con il pagamento delle quote sociali;

• allievi

sono i giovani che, dai sei anni e fino al compimento del 18° anno di età, svolgono attività sportiva all'interno del CNS.

Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali ed hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari. Tuttavia non hanno diritto al voto ne possono essere eletti.

Il periodo associativo trascorso in qualità di allievo consente al socio che abbia raggiunto la maggiore età di chiedere l'ammissione quale socio ordinario e di ottenere un riconoscimento di "*buon ingresso*" a valere sulla relativa quota. Le modalità e l'entità di tale riconoscimento sono determinati dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Ammissione dei soci ordinari

La domanda di ammissione viene sottoscritta dal richiedente e da due soci presentatori, che si rendono moralmente garanti della idoneità dell'aspirante socio a far parte del CNS.

Alla presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio è tenuto al versamento della relativa quota, che gli verrà restituita solo in caso di mancata accettazione.

L'ammissione dei soci ordinari avviene tramite delibera del Consiglio direttivo.

Le ulteriori modalità di ammissione sono indicate nel Regolamento interno.

Art. 7 Quote sociali

Le quote sociali sono:

- di ammissione
- annuale.

L'ammontare delle quote è stabilito di anno in anno dal Consiglio direttivo e comunicato ai soci in occasione dell'Assemblea ordinaria che discute i bilanci.

La quota annuale deve essere versata all'inizio dell'anno sociale e comunque non oltre il 31 marzo dello stesso anno. Successivamente a tale data, per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento della quota, è dovuto un supplemento del 5%.

In difetto di adempimento entro il 30 giugno successivo, il socio viene sollecitato secondo le norme previste dal Regolamento e, ove non provveda a regolarizzare la propria posizione, viene considerato moroso decadendo automaticamente dalla sua qualità, il CNS si riserva il diritto di recuperare le somme dovute.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio viene perduta in seguito a:

- dimissioni volontarie, che debbono essere comunicate prima della fine dell'anno sociale;
- morosità nei pagamenti delle quote sociali, come specificato nel precedente art. 7;
- radiazione, in casi di particolare gravità, deliberate dal Collegio dei probiviri, che ha anche facoltà di interdire al socio radiato, con effetto immediate, la frequentazione del CNS.

Art. 9 Organi sociali

Gli organi sociali del CNS sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio direttivo
- il Collegio dei revisori dei conti
- il Collegio dei probiviri

Art. 10 Assemblea

L'Assemblea, composta dai soci onorari, benemeriti, ordinari e allievi, è il massimo organo deliberativo del CNS ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie. Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto sia attivo che passivo, in Assemblea tutti i soci che risultano ~~iscritti da almeno un anno dalla data della stessa~~ ed in regola con il pagamento della quota annuale. *[Modifica approvata dall'Assemblea dei soci il 25.05.2012].*

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può avere luogo in qualsiasi tempo, ad iniziativa del Presidente od a domanda di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, In tale ultimo caso essa deve tenersi entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea avviene a cura del Consigliere segretario. L'avviso ai soci viene spedito, almeno quindici giorni prima della data fissata, a mezzo posta ordinaria e/o elettronica. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Della convocazione viene anche data pubblicità sul sito internet del CNS e mediante affissione all'albo sociale.

L'Assemblea ordinaria discute e delibera:

- almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, sul rendiconto consuntivo, sul bilancio di previsione e sulle direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva;
- almeno ogni quattro anni, in concomitanza con la scadenza del quadriennio olimpico, sul rinnovo delle cariche sociali;
- sui reclami avverso ai provvedimenti del Collegio del probiviri;
- sulle proposte non di specifica attribuzione dell'Assemblea straordinaria;
- sull'adozione dei regolamenti e sulle loro modifiche.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, a maggioranza dei presenti:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria discute e delibera:

- sull'adozione e sulle modifiche dello Statuto;
- sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- sullo scioglimento del CNS e sulle modalità di liquidazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera a maggioranza dei presenti:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato un quarto dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto previsto nel successivo art.17.

In entrambe le assemblee ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

I soci che desiderano fare inserire qualche argomento nell'ordine del giorno debbono farne domanda al Presidente, non più tardi di cinque giorni dalla data di convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni che avvengono, di massima, in forma palese.

Ogni socio, sia presente che rappresentato, ha diritto ad esprimere un solo voto.

La votazione è a scrutinio segreto solo per l'elezione delle cariche sociali, per l'ammissione di nuovi soci e per argomenti che riguardino la sfera personale dei soci.

Segretario dell'Assemblea, quando il verbale non viene redatto da un notaio, è il Consigliere segretario. Nel caso di sua assenza, viene nominate dal Presidente su designazione dell'Assemblea.

Quando necessario, il Presidente nomina due scrutatori, sempre su designazione dell'Assemblea. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale, che deve essere letto ed approvato in quella successiva, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta il CNS ed agisce in suo nome, ha la firma sociale, convoca le Assemblee, convoca e presiede e le riunioni del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, anche con l'ausilio dei Consiglieri preposti alle varie cariche o ad incarichi speciali.

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo e per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Nel caso di decadenza, il Consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vicepresidente o, in sua assenza e impedimento, dal Consigliere più anziano per età e ciò sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei consiglieri e successiva elezione del nuovo presidente.

Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci.

Art. 12 Consiglio direttivo

Il CNS è rappresentato ed amministrato da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile da cinque a nove componenti compreso il presidente, determinate di volta in volta, dall'assemblea dei soci, ed eletti a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Spetta al Consiglio eletto nominare in suo seno a sua volta le altre cariche sociali, e precisamente:

- un Vicepresidente
- un Direttore sportivo
- un Consigliere segretario
- un Tesoriere,

Le cariche di Vicepresidente e di Direttore sportivo possono essere affidate alla stessa persona, come pure le cariche di Consigliere segretario e di Tesoriere.

Il presidente può conferire ad altri consiglieri eventuali deleghe o mandati speciali non in contrasto con lo Statuto.

Tutte le cariche sono gratuite ed onorarie.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire analoghe cariche in altre associazioni o società sportive affiliate alla Federazione Italiana Vela.

I membri del Consiglio direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il quadriennio olimpico, alla scadenza del quale il Consiglio uscente svolge soltanto l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo, da tenersi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato precedente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, l'integrazione avviene con la nomina tra i non eletti in ordine di preferenze ottenute ed a sorteggio in caso di parità.

Nel caso di integrazione non fosse realizzabile, si procede ad elezione parziale del o dei consiglieri mancanti mediante la convocazione di una Assemblea ordinaria da tenersi entro i trenta giorni successivi.

In caso di cessazione simultanea di quattro o più dei suoi membri, il Consiglio direttivo decade e l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Consiglio.

I nuovi eletti, così come l'intero Consiglio, restano comunque in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei membri dello stesso.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle riunioni del Consiglio, sottoscritti dal Presidente e dal Consigliere segretario, vengono trascritti nell'apposito registro.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, è assente in più di due sedute consecutive viene considerato dimissionario, così come viene considerato dimissionario il Consigliere che nell'arco dell'anno sociale non abbia partecipato, sempre senza giustificato motivo, a più di quattro sedute complessive.

Le motivazioni dell'assenza vengono valutate dal Consiglio, a maggioranza, nella stessa seduta in cui si è verificata.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri connessi con la gestione, l'amministrazione e l'andamento generale del CNS, esclusi quelli demandati dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 13 Collegio dei revisori

Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci del CNS, nonché sulla regolarità dell'applicazione delle norme statutarie, sono devolute ad un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi, che nominano al suo interno il Presidente, e da due supplenti. I membri del Collegio dei revisori vengono invitati, senza avere diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, salvo che il Presidente decida diversamente e motivatamente in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

I membri del Collegio dei revisori possono non avere la qualifica di socio del CNS. La loro nomina è di competenza dell'Assemblea ordinaria.

In case di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dallo stesso, i revisori effettivi sono sostituiti dai supplenti.

Art. 14 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria, è composto da tre membri effettivi, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico e altro motivo di cessazione dello stesso, i probiviri effettivi sono sostituiti dai supplenti.

Il Collegio dei probiviri adotta, su richiesta del Consiglio direttivo, i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, comminando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- deplorazione;
- sospensione, fino ad un massimo di dodici mesi;
- radiazione.

Avverso ai provvedimenti del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo del socio interessato, all'Assemblea, entro trenta giorni della comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto e le sue decisioni non possono essere impugnate avanti all'Autorità giudiziaria.

Il Collegio dei probiviri è chiamato anche a dirimere le controversie, connesse all'attività sociale, che insorgano tra il CNS ed i soci. Le altre, anche di natura patrimoniale, sono invece composte mediante arbitrato irrituale.

Art. 15 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, che ne costituiscono la dotazione, nonché degli avanzi di gestione.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative
- b) corrispettivi per servizi prestati ai soci
- c) proventi da manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) contributi versati da persone fisiche, giuridiche, enti privati e pubblici;
- e) erogazioni liberali, lasciti e donazioni;
- f) proventi da attività commerciali eventualmente esercitate a sostegno dell'attività istituzionale.

Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci in nessun modo, anche in forma indiretta e devono essere destinati ad attività inerenti al conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 16 Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio direttivo compila il rendiconto consultivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'anno in corso che, corredati dalla situazione patrimoniale e dalla relazione dei revisori, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria del CNS, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

I bilanci, con i relativi documenti allegati, devono essere disponibili per la consultazione, presso la Segreteria del CNS, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento del CNS e la modifica dello scopo sociale sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione, che non può essere ripartito fra i soci, deve essere devoluto ad associazioni sportive, ad enti pubblici con analoghe finalità, a fini di pubblica utilità od a diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 18 Regolamento

L'attuazione dello Statuto, le speciali attribuzioni delle singole cariche sociali, le modalità delle procedure elettorali, le procedure di ammissione di nuovi soci, le modalità di svolgimento delle attività sportive, l'assunzione del personale occorrente al funzionamento della sede e delle varie attività, le modalità di gestione ed utilizzo della banchina sociale, delle aree asservite alle attività sociali e di tutte le strutture in genere di proprietà ed in uso al CNS, formano oggetto di appositi regolamenti, la cui approvazione è demandata, su proposta del Consiglio direttivo, all'Assemblea ordinaria.

Tali regolamenti possono contenere norme relative a qualsiasi altra materia che, connessa comunque all'attività sociale e non in contrasto con lo Statuto, si ritenga opportuno o necessario regolare.

Art. 19 Interpretazione dello Statuto

L'interpretazione dello Statuto è devoluta al Consiglio direttivo.

Nei casi non contemplati il Consiglio prende le decisioni che ritiene opportune, facendo riferimento alla legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I provvedimenti adottati dagli organi del CNS hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti del CONI e della FIV, cui il CNS è affiliato, e, in subordine, le norme del Codice civile.

ALLEGATO "A"

Guidone Sociale

